Cassazione civile sez. III, 22/09/2025, n. 25865

Svolgimento del processo

1. Con decreto ingiuntivo n. 19698/2010 del 27.9.2010 il Tribunale di Roma ingiungeva a Equitalia E.TR. Spa â?? Agente della Riscossione per la Provincia di Reggio Calabria il pagamento in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (dâ??ora in avanti indicata come Cassa) il pagamento di Euro 332.429,68.

La ricorrente aveva dedotto di aver trasmesso a Equitalia E.TR. Spa:

- a) nellâ??anno 1996 n. 146 ruoli â??principaliâ?•, emissione febbraio 1996, con scadenza al 10 aprile 1996, in base ai quali avrebbe dovuto ricevere lâ??importo di Euro 1.024.743,40 dovuto dagli avvocati iscritti alla relativa gestione assicurativa; in relazione a tali ruoli il concessionario aveva riversato il minor importo di Euro 1.024.252,77;
- b) nellâ??anno 1998 n. 217 ruoli â??suppletiviâ?•, emissione settembre 1998, con scadenza al 10 novembre 1998, per complessivi 570.800,67; il concessionario della riscossione per tali ruoli aveva versato lâ??importo di Euro 440.778,60;
- c) nellâ??anno 1999 n. 260 ruoli â??principaliâ?•, emissione febbraio 1999, con scadenza al 10 aprile 1999, per complessivi Euro 1.450.618,42; il concessionario della riscossione aveva versato lâ??importo di Euro 1.248.701,44.

Equitalia E.TR. Spa â?? Agente della Riscossione per la Provincia di Reggio Calabria opponeva il decreto ingiuntivo contestando il credito azionato, perché fondato sul sistema del c.d. â??non riscosso come riscossoâ?• abrogato dal D.Lgs. 37/1999, precisando nella comparsa conclusionale di aver corrisposto integralmente tutte le anticipazioni dovute in ragione dellâ??entrata in vigore della indicata normativa. Quanto alle somme residue rientranti nellâ??applicazione degli artt. 19 e 20 D.Lgs. 112/1999 lâ??opponente deduceva di non aver mai perso il diritto al discarico per la mancata apertura della procedura di inesigibilità da parte della Cassa; il termine per lâ??invio delle comunicazioni ai fini del discarico per inesigibilità non era ancora scaduto in base alla proroga stabilita dallâ??art. 3, comma 12, D.L. 203/2005.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 13222/2016, pubblicata il 30.6.2016, ritenuta sussistente la giurisdizione in capo allâ??AGO, rigettava lâ??opposizione osservando che lâ??opponente aveva perso il diritto al discarico delle somme in contestazione.

2. La Corte dâ?? Appello di Roma con sentenza n. 5932/2020, pubblicata il 27.11.2020, in accoglimento dellâ?? appello proposto da Equitalia Servizi di Riscossione Spa, incorporante di Equitalia Sud Spa, rigettava la domanda e compensava la spese del grado.

Osservava la corte che:

- â?? nella vicenda trovavano applicazione le disposizioni della L. 228/12, sopravvenuta nelle more del giudizio, prevedenti lâ??annullamento delle quote e il discarico dellâ??agente per la riscossione di tutti i ruoli precedenti il 31.12.1999, inclusi quelli oggetto di ingiunzione;
- â?? lâ??art. 1, comma 527, ha stabilito lâ??annullamento automatico delle iscrizioni di importo inferiore a Euro 2.000, mentre il comma 528 della stessa norma ha previsto che, per quelli di importo superiore, lâ??agente dia notizia dellâ??esaurimento dellâ??attività di riscossione allâ??ente impositore;
- â?? per tutti i ruoli indicati, iscritti entro il 31.12.1999 e indipendentemente dal loro valore, il successivo comma 529 ha escluso espressamente lâ??applicabilitĂ degli artt. 19 e 20 D.Lgs. 112/1999;
- â?? tali disposizioni sono state attuate con il D.M. 15.6.2015 del Ministro dellâ??Economia, che allâ??art. 1 ha previsto lo sgravio automatico, senza oneri amministrativi a carico dellâ??ente, delle quote di credito, sia inferiori sia superiori, allâ??importo di Euro 2.000, salvo che, per le seconde, le stesse non siano interessate da procedure espropriative ancora in corso;
- \hat{a} ?? \hat{a} ? \hat{a} ?? \hat{a} ?? \hat{a} ?? \hat{a} ? \hat{a} ?
- **3**. Avverso la sentenza della Corte dâ??Appello la Cassa ha proposto ricorso, sulla base di otto motivi. Ha risposto con controricorso lâ??Agenzia delle Entrate, succeduta ex lege a Equitalia Servizi di Riscossione Spa, incorporante di Equitalia Sud Spa
- **4.** Comunicata il 14.12.2023 una proposta di definizione accelerata del ricorso, in relazione alla quale la ricorrente presentava istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ., allâ??esito dellâ??adunanza camerale del 17.12.2024, in vista della quale il ricorrente aveva depositato memoria, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 214/2025 pubblicata il 7.1.2025, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, perché fosse trattata in pubblica udienza, involgendo il ricorso profili di rilevanza costituzionale della L. 228/2012.
- **5**. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto lâ??accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo, concludendo altresì per lâ??inammissibilità dei motivi dal secondo al sesto e per lâ??infondatezza del settimo e dellâ??ottavo motivo.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo Ã" denunciata, ai sensi dellâ??art. 360, comma primo, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, comma 3, del D.P.R. n. 43 del 1988, 2 D.Lgs. n. 37 del 1999, 1, comma 1, del D.M. del 23 marzo 1999.

Lamenta la ricorrente che la Corte dâ??Appello nellâ??applicazione della L. 228/2012 (â??Legge di stabilitĂ 2013â?•) erroneamente ha implicitamente ritenuto che tutti i ruoli, per i quali aveva agito la Cassa, ricadessero nellâ??ambito di applicazione del D.Lgs. 112/1992 e, quindi, lâ??abrogazione della regola del â??non riscosso come riscossoâ?• disposta dallâ??art. 32 D.P.R. 43/1988 valesse anche per i ruoli â??principaliâ?• 1996 e per tutte le rate dei ruoli â??suppletiviâ?• 1998. Lâ??eliminazione dellâ??obbligo di anticipazione, però, riguardava solo gli importi iscritti in detti ruoli per i quali non erano ancora scadute le rate di versamento. Se la Corte dâ??Appello avesse tenuto in considerazione quanto previsto dalla disciplina transitoria, non avrebbe potuto che confermare il decreto ingiuntivo, quantomeno per gli importi per i quali, a partire dal 26.2.1999, data di entrata in vigore del D.Lgs. 37/1999, erano già scaduti i termini per i pagamenti, così come stabiliti dal D.M. del 23 marzo 1999, ossia per le rate riguardanti i ruoli â??principaliâ?• 1996 e per i primi sei decimi della prima rata per i ruoli â??suppletiviâ?• 1998, già scaduti, al 26.2.1999, trovando ancora applicazione la regola dellâ??anticipazione.

La ricorrente ha agito nei confronti di Equitalia E.TR. Spa (allâ??epoca agente per la riscossione) per il riversamento dei ruoli â??principaliâ?• per lâ??anno 1996 e dei ruoli â??suppletiviâ?• per lâ??anno 1998, lamentando di aver percepito, per lâ??anno 1996 Euro 1.024.252,77, a fronte dellâ??importo dovuto di Euro 1.024.743,40, e per lâ??anno 1998 Euro 440.778,60, a fronte del dovuto di Euro 570.800,67.

Il Tribunale di Roma ha accertato, quanto al ruolo â??principaleâ?• 1996 e ai soli 6/10 della prima rata del ruolo â??suppletivoâ?• 1998, con scadenza 14.2.1999, che lâ??art. 2, comma primo, D.Lgs. 37/1999 ha abrogato lâ??art. 32, terzo comma, D.P.R. 43/1988 a far data dal 26 febbraio 1999, con conseguente venire meno dellâ??obbligo del â??non riscosso come riscossoâ?• per i versamenti da anticiparsi dal concessionario, escludendo, tuttavia, che lâ??opponente avesse fornito la prova dei versamenti effettuati.

La Corte dâ?? Appello, invece, ha ritenuto che la L. 228/2012, sopravvenuta nelle more del giudizio, ha determinato lâ?? annullamento delle quote e il discarico dellâ?? agente della riscossione di tutti i ruoli precedenti il 31.12.1999, inclusi quelli per cui la Cassa ha agito in giudizio.

Lâ??art. 2, comma primo, D.Lgs. 37/1999 (â??Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dellâ??articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337â??) ha previsto: â??Ã? abrogato lâ??articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui al medesimo decreto, lâ??obbligo del non riscosso come riscossoâ?•. Il

comma secondo dellâ??art. 2 ha stabilito che â??a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i concessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduti conseguenti allâ??obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoli ad essi consegnati prima di tale dataâ?•.

Il D.Lgs. 37/1999 Ã" entrato in vigore il 26.2.1999, pertanto lâ??art. 2 non ha determinato il venir meno a carico dei concessionari dellâ??obbligo di anticipo (â??non riscosso come riscossoâ?•) dellâ??importo dei ruoli, per i quali alla data di entrata in vigore fossero già scaduti i termini di versamento e del corrispondente diritto della Cassa di riceverne lâ??ammontare. Su tale diritto, infatti, non ha inciso lâ??annullamento dei ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999 previsto dallâ?? art. 1 L. 228/2012, per essere stato ripetutamente affermato da questa Corte con riferimento a diritti di credito vantati in relazione all'â?•obbligo del non riscosso per riscossoâ?• che il D.Lgs. 37/1999 non ha disposto per il passato, né Ã" intervenuta la legge n. 228/2012 (v. Cass., sez. III, 19 giugno 2020, n. 11972; Cass., sez. III, 20 novembre 2020, n. 26531; Cass., sez. III, 23 agosto 2023, n. 25068).

La Corte dâ??Appello, invece, nel ritenere che la sopravvenienza della L. 228/2012 abbia determinato lâ??annullamento delle quote e il discarico dellâ??agente della riscossione di tutti i ruoli precedenti il 31.12.1999, non si Ã" attenuta al su indicato principio di diritto. Conseguentemente, con riguardo ai ruoli resi esecutivi e consegnati al concessionario prima dellâ??entrata in vigore del D.Lgs. 37/1999, per i quali fossero scaduti i termini di versamento di cui allâ??art. 72 D.P.R. 43/1988, si tratta di accertare in concreto se ed in quale misura il concessionario abbia, o no, riversato alla ricorrente lâ??anticipo dovuto.

2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dellà??art. dellà??art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullitA della sentenza per violazione dellà??art. 112 cod. proc. civ.

La ricorrente lamenta lâ??omessa pronuncia sulle eccezioni con cui aveva contestato, sin dal primo grado di giudizio, il consolidamento del rapporto di dare/avere tra lâ??Ente di previdenza e lâ??Agente della riscossione alla data di entrata in vigore della L. 228/2012. Nella successione delle disposizioni, che avevano prorogato il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilitÃ, la Cassa aveva rilevato due vuoti normativi (il primo dal 2.10.2004, poiché il D.L. 282/2004 che avrebbe dovuto prorogare il termine fissato allâ??1.10.2004 Ã" entrato in vigore il 29.10.2004; il secondo dal 30.9.2005, poiché il D.L. 203/2005 di proroga del detto termine Ã" entrato in vigore il 4.10.2005). Ne discendeva il consolidamento della posizione della Cassa, non avendo il concessionario trasmesso le comunicazioni di inesigibilità prima dei detti termini.

3. Con il terzo motivo Ã" denunciata, ai sensi dellâ??art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 132, comma primo, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Si duole la ricorrente che la Corte dâ?? Appello non ha dato evidenza del ragionamento logico-giuridico, che ha portato a ritenere che il rapporto oggetto di controversia non si fosse consolidato, nonostante la Cassa avesse dedotto, sia la sussistenza di due soluzioni di continuit normativa tra le disposizioni di proroga dei termini per lâ?? invio delle comunicazioni di inesigibilit A, sia il mancato adempimento di tale obbligo entro la data del 30.6.2006, termine previsto e mai prorogato per i ruoli consegnati entro il 30 giugno 2003, come quelli oggetto di causa.

4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dellâ??art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione agli artt. 19, comma 2, lett. c), 20 e 59 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, nonché 1, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282 e 3, comma 12, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

La Cassa deduce la violazione da parte della Corte dâ?? Appello delle disposizioni indicate in rubrica, là dove Ã" stato ritenuto che le proroghe dei termini previsti ex lege per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilitÃ, di cui allâ?? art. 19, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 112 del 1999, siano state disposte in modo continuato dal legislatore, posto che, invece, nellâ?? avvicendamento delle disposizioni contenenti dette proroghe, sono ravvisabili due distinti momenti interruttivi a opera dellâ?? articolo 1 D.L. 282/2004, prima, e dellâ?? articolo 3, comma 12, D.L. 203/2005, poi. Le indicate soluzioni di continuità normativa, in mancanza della prova dellâ?? invio delle comunicazioni di inesigibilità da parte della Società avversaria entro i già menzionati termini interruttivi, avrebbero dovuto condurre il Giudice di merito ad accertare il consolidamento del rapporto oggetto di giudizio e, per lâ?? effetto, ad escludere lâ?? operatività delle sopravvenute.

5. Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dellâ??art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527, 528 e 529, della L. n. 228 del 2012, 59, comma 4-quater, 19, comma secondo, lett. c) e 20, del D.Lgs. n. 112 del 1999.

La ricorrente prospetta la violazione delle norme in rubrica indicate, poiché la Corte dâ??Appello, nellâ??affermare lâ??applicabilità delle disposizioni della L. 228/2012, ha implicitamente escluso lâ??esaurimento del rapporto e la cristallizzazione della posizione di credito della Cassa, mentre, invece, trattandosi di ruoli emessi nel 1996, 1998 e nel 1999, era intervenuta la perdita del diritto al discarico del concessionario. Lâ??art. 59, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 112/1999, aveva previsto che il termine per lâ??invio delle comunicazioni di inesigibilitÃ, per i ruoli emessi sino al 30 giugno 2003, spirasse il 30 giugno 2006. Non avendo il concessionario dimostrato di avere inviato le comunicazioni di inesigibilità entro il termine de quo, il credito vantato dalla Cassa si era consolidato non potendo, di conseguenza, ritenersi applicabili le sopravvenute norme di cui alla L. 228/2012, che hanno disposto lâ??annullamento dei ruoli emessi sino al 31.12.1999 e dei relativi crediti, per i ruoli di importo inferiore ad Euro

2.000.

6. Con il sesto motivo Ã" denunciata, ai sensi dellâ??art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1. commi 527, 528 e 529, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, 1 del Decreto del Direttore del Ministero dellâ??Economica e delle Finanze, 15 giugno 2015, 1 e 2 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, 3, 35, comma primo, 36, comma primo, 38, 42, comma terzo, 97, comma secondo nonché 117, comma 1, Cost., anche in relazione allâ??art. 6 CEDU.

La ricorrente lamenta la violazione delle norme indicate in intestazione per aver la Corte di appello ritenuto che lâ??art. 1, commi 527, 528 e 529, della L. 228/2012 possa trovare applicazione anche nei confronti della Cassa Forense. La Corte dâ??Appello non si Ã" avveduta del fatto che, essendo la Cassa un ente privato, ai sensi dellâ??art. 1 ss. del D.Lgs. 509/1999, in quanto tale, non beneficiaria di alcuna contribuzione statale o di altri enti pubblici e con stringenti vincoli relativi allâ??equilibrio finanziario legati allâ??esercizio dellâ??attività previdenziale demandatagli, lâ??annullamento dei crediti inferiori ad Euro 2.000 e dei ruoli superiori a tale importo incideva in maniera negativa sul bilancio dellâ??Ente. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che il legislatore, con il comma 529, ha, altresì, eliminato qualunque responsabilità dei concessionari della riscossione i quali, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 112/1999, in caso di perdita del diritto al discarico, erano tenuti a riversare gli importi iscritti a ruolo e non ancora riscossi in misura integrale, salvo aggiungere lâ??aggravio delle spese per lâ??esazione infruttuosa, previsto dallâ??art. 1, comma 527, L. 228/2012 e dagli artt. 1 e 4 del D.M. 15.6.2015 in precedenza dovuti, ai sensi dellâ??art. 17 D.Lgs. 117/1999, solo in presenza delle comunicazioni di inesigibilità .

La ricorrente denuncia che lâ??emanazione della L. 228/2012 in pendenza del giudizio ha determinato il venir meno del presupposto dellâ??azione promossa contro il concessionario con conseguente violazione anche dei principi che la Corte EDU e la Corte costituzionale hanno enunciato in tema di rapporti tra leggi retroattive e potere giurisdizionale.

La circostanza che la Cassa abbia deciso di avvalersi del sistema della riscossione a mezzo ruolo, non rende perci \tilde{A}^2 la stessa destinataria inerme di norme fortemente derogatorie rispetto allâ??ordinaria disciplina che regola la riscossione tramite ruolo ($\cos \tilde{A} \neg$ dovendo definirsi le disposizioni che annullano crediti \hat{a} ?? non solo ruoli -, ruoli e ogni responsabilit \tilde{A} dellâ??incaricato alla riscossione). Infatti, se per i dazi doganali e lâ??IVA allâ??importazione, in quanto risorse proprie dellâ??Unione europea, lâ??attivit \tilde{A} di riscossione deve proseguire anche per i ruoli pi \tilde{A}^1 risalenti e con il mantenimento di tutte le responsabilit \tilde{A} dellâ??incaricato alla riscossione, lo stesso trattamento dovrebbe essere riservato agli enti di previdenza privatizzati, i quali vivono solo di risorse proprie.

La L. 228/2012 non la si sarebbe dovuta applicare alla Cassa se non a costo di introdurre:

- a) una equiparazione irragionevole di situazione diverse (amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed enti privati beneficiari di finanziamenti pubblici con enti privati che sono tenuti ad un rigoroso regime di autofinanziamento) in violazione dellâ??art. 3 Cost.;
- b) una sottrazione di risorse corrispondenti ai contributi da acquisire da parte degli iscritti alle Casse (o dallâ??Esattore a seguito della perdita del diritto al discarico) e necessarie per lâ??esercizio dellâ??attività previdenziale affidata a detti enti (lâ??erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali), in violazione degli artt. 35, comma primo, 36, comma primo e 38 Cost.;
- c) una misura ablatoria senza alcun indennizzo, previsto dallâ??art. 42, comma terzo, Cost., quale contrappeso al potere statale di intervenuto sul patrimonio privato;
- d) un meccanismo premiale per i concessionari per la riscossione a scapito di enti creditori, pur al cospetto di negligenze dei primi, in violazione dellâ??art. 97, comma secondo, Cost.;
- e) unâ??ingerenza del potere legislativo nellâ??amministrazione della giustizia influendo sullâ??esito delle liti avviate dalla Cassa in violazione dei principi della preminenza del diritto e dellâ??equo processo ex art. 6 CEDU, la cui osservanza Ã" imposta dallâ??art. 117, comma 1, Cost.;
- 7. I motivi dal secondo al sesto, per essere strettamente connessi in funzione del dedotto consolidamento del rapporto di riscossione, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili ai sensi dellà??art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e là??esame dei motivi non offre elementi per mutare là??orientamento della stessa.
- **7.1**. Mette conto richiamare sinteticamente il quadro normativo e lâ??orientamento della giurisprudenza di legittimità in relazione ai ruoli consegnati allâ??esattore ante dicembre 1999 (tra le tante, Cass. 12229/2019; Cass. 11972/2020; Cass.26531/2020; Cass.21386/2021; Cass.25003/2021; Cass. 26336/2021; Cass. 4555/2022; Cass. 6766/2022 e Cass. 6767/2022; Cass. 21031/2022; Cass. 106/2023; Cass. 925/2024; Cass. 1107/2024).
- **7.2**. La complessiva disciplina di riferimento \tilde{A} " gi \tilde{A} stata efficacemente ricostruita da Cass. 12229/2019.

Ai sensi dellâ??art. 18 della L. 576/1980, recante la riforma del sistema previdenziale forense, ribadito dallâ??art. 17, comma terzo, D.Lgs. 46/1999, la Cassa provvede alla riscossione dei contributi insoluti a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dallâ??Intendenza di Finanza e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette. Pertanto, la Cassa compila e trasmette allâ??Agente della riscossione i ruoli (e cioÃ", come precisato dallâ??art. 10 D.P.R. 602/1973, gli elenchi dei debitori della Cassa e del loro debito),

costituenti il titolo esecutivo per la riscossione dei contributi previdenziali nei confronti degli avvocati morosi iscritti alla gestione previdenziale.

Ai sensi dellâ??art. 32, comma terzo, D.P.R. 43/1988, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il concessionario addetto alla riscossione debitore dellâ??intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso versate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorch \tilde{A} © non riscosse.

Il concessionario aveva quindi lâ??obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure di riscossione (c.d. meccanismo del â??non riscosso come riscossoâ?•), con possibilitÃ, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77 D.P.R. 43/1988, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nellâ??esazione (c.d. â??diritto al discaricoâ?•).

Il D.P.R. 43/1988, e in particolare il meccanismo del â??non riscosso come riscossoâ?•, Ã" stato abrogato dal D.Lgs. 37/1999 unitamente al D.Lgs. 112/1999, che hanno, quindi, fatto venire meno lâ??obbligo dellâ??agente di versare anticipatamente alla Cassa, a scadenza fissa, gli importi da riscuotere ed ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha lâ??obbligo di riversarli alla Cassa (art. 2 D.Lgs. 37/1999; art. 22 D.Lgs. 112/1999); in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il â??discarico per inesigibilità â?• (e quindi non ha lâ??obbligo di versare i relativi importi alla Cassa) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico quelli espressamente previsti dallâ??art. 19, lett. a, b, c, d, e, del D.Lgs. 112/1999), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla Cassa dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui allâ??art. 20 D.Lgs. 112/1999, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione.

In materia Ã" poi intervenuta la legge 228/2012, in vigore dallâ??1.1.2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro dellâ??Economia e delle Finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito: 1) lâ??annullamento automatico dei crediti di importo sino ad Euro 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (art. 1, comma 527, legge cit.); in particolare, ai sensi dellâ??art. 1 del detto D.M. 15.6.2015, lâ??elenco delle quote riferite ai detti crediti Ã" trasmesso dallâ??agente della riscossione allâ??ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dellâ??ente creditore; 2) lâ??obbligo dellâ??Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00, di dare notizia allâ??ente impositore dellâ??esaurimento dellâ??attività di riscossione (art. 1, comma 528, legge cit.); obbligo poi precisato (artt. 2 e 3 D.M. 15.6.2015) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dellâ??elenco delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o

da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dellâ??ente creditore; per i crediti superiori a Euro 2.000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico allâ??agente della riscossione, lâ??obbligo di questâ??ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica allâ??ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attivitÃ, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dellâ??ente creditore; 3) per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 112/1999 (art. 1, comma 529, legge cit.).

- **7.3**. Per quanto rileva ai fini del giudizio, con le citate pronunce di questa Corte, in relazione ai ruoli ante 1999, si Ã" affermato:
- a) alla Cassa, ente privatizzato ex art. 1 D.Lgs. 509/1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, Ã" concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo e pertanto, si applica a essa la procedura, prevista dallâ??art. 1, commi 527- 529, della legge n. 228 del 2012 di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999), introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo; le norme in esame sono pertanto applicabili anche ai crediti della Cassa, la quale, nonostante la privatizzazione, rimane un ente deputato allo svolgimento di una funzione pubblica, cui lo Stato ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti a mezzo del ruolo, cioÃ" attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici, con la conseguenza che lo stesso legislatore può legittimamente disciplinare le modalità della riscossione, imporre limiti alla stessa, o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione con tale sistema per i crediti più risalenti (v. Cass. 925/2004, cit.);
- b) la richiamata disciplina riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31.12.1999 e la â??rottamazioneâ?• del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori a Euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dellâ??esazione e benefici dellâ??eventuale riscossione e che, per quelli superiori a Euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che lâ??annullamento del ruolo non coincide con lâ??annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dallâ??ente secondo lâ??ordinaria procedura;
- c) il disposto annullamento del ruolo (e cioÃ" dellâ??elenco formato dallâ??ente dei propri crediti e dei propri debitori, reso esecutivo dalla ex Intendenza di Finanza; artt. 10 e 11 D.P.R. 602/1973) non coincide con lâ??annullamento del credito sottostante, poiché lâ??esclusione della possibilità di procedere alla riscossione a mezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del

titolo esecutivo e non anche lâ??estinzione del credito, deponendo in tal senso le finalità perseguite dal legislatore non di ablazione in danno di enti cui lo Stato non contribuisce, neppure in via indiretta, ma come intervento di riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzo ruoli;

- d) lâ??espressa previsione dellâ??eliminazione dei predetti crediti dalle scritture contabili dellâ??ente, la quale, oltre a costituire un effetto già altre volte contemplato in caso di discarico dal ruolo, riveste una valenza esclusivamente contabile, in funzione dellâ??esigenza, correlata al sistema contabile europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dellâ??ente, evitando che crediti persistentemente insoluti possano venire ad alterarne i bilanci di esercizio, quali poste soltanto virtuali iscritte allâ??attivo, in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci (v. Cass. 925/2024; 26531/2020; 11972/2019 citt.);
- e) sono stati superati i dubbi di incostituzionalità della L.228/2012; e ciò sia sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante lâ??abrogazione del principio del â??non riscosso per riscossoâ?• e la â??rottamazione dei ruoli inattiviâ?•, sono ricompresi gli enti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasformazione in enti privatizzati, in senso conforme al principio sancito dallâ??art. 3 Cost.; sia in relazione alla lesione della??art. 6 CEDU, quale norma interposta per violazione della??art. 117 Cost., in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dellà??interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019 (Cass. 925/2024; 26531/2020; Cass. 4555/2022 citt.); in particolare, sotto il profilo dellâ??irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di paritA delle parti nei giudizi in corso, le stesse non si configurano come un intervento isolato e inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilitÃ, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dellâ??organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private;
- f) non ricorre una forma larvata di espropriazione patrimoniale neppure per i crediti inferiori a Euro 2.000,00, come precisato con le ordinanze n. 11972/2020 e n. 26531/2020 della III Sezione, in ciò innovando rispetto alla pronuncia capostipite n. 12229 del 2019, che non aveva specificamente affrontato il tema; â??lâ??annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabiliâ?• dei crediti inferiori a Euro 2.000,00 non integra un provvedimento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, poiché la suddetta formula lessicale deve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenza perseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio di riscossione a mezzo ruoli, mediante eliminazione dellâ??ingente arretrato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni, sicché va interpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza (art.

- 3 Cost.); pertanto le formule lessicali adottate nel testo legislativo (â??annullamentoâ?•; â??eliminazioneâ?•), debbano essere riferite esclusivamente al â??titolo esecutivoâ?• (e cioÃ" al ruolo) e non anche al â??diritto di creditoâ?•; in tale ottica, la prescrizione normativa della eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali assume quindi valenza esclusivamente contabile in funzione della esigenza, richiesta dal sistema contabile Europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dellâ??ente, escludendo lâ??appostazione dei crediti relativi ai ruoli annullati in bilancio nello stato patrimoniale come riserve o immobilizzazioni, sì da integrare lâ??attivo patrimoniale;
- g) lâ??obbligo di rendicontazione, non previsto dal D.P.R. n. 43 del 1988, Ã" stato introdotto, per i ruoli resi esecutivi prima del 30.9.1999, dalla disciplina transitoria del D.Lgs. n. 112 del 1999, che non prevedeva però la perdita del diritto al discarico per inesigibilità (Cass. 4555/2022; Cass. 21031/2022);
- h) i termini per lâ??invio della dichiarazione di inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge di stabilità per lâ??anno 2013, che li ha ulteriormente prorogati â?? comma 530 art.1 â?? (cfr. Cass. 925/2024; 33496/2023; 25136/2023; 24948/2023; 106/2023);
- i) pertanto lâ??annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 costituisce, indipendentemente dallâ??importo degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostrazione della??avvenuta trasmissione del relativo elenco alla??ente creditore, e neppure della??esaurimento delle attivitA di competenza, non sussistendo alcuna disposizione che preveda espressamente tale adempimento come condizione necessaria per il discarico della??agente della riscossione, ma rilevando lo stesso esclusivamente ad altri effetti (v., Cass. 24948/2023; Cass. 1107/2024); in tal senso depongono chiaramente non solo lâ??esclusione dellâ??applicabilità degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999 e della possibilità di procedere a giudizio di responsabilitA amministrativa e contabile, che risulterebbe priva di senso ove il discarico dellà??agente continuasse ad essere subordinato alla dimostrazione del diligente espletamento dellâ??attività esecutiva e informativa posta a suo carico, ma anche la disciplina attuativa dettata dallâ??art. 2, comma secondo, del D.M. 15 giugno 2015, che anche per i crediti di importo superiore ad Euro 2.000,00 prevede il â??discarico automaticoâ?• delle relative quote e lâ??eliminazione dalle scritture contabili dellâ??ente creditore (analogamente a quanto previsto dallâ??art. 1, comma secondo, per i crediti di importo inferiore), senza subordinare tale effetto alla trasmissione dellâ??elenco.
- **7.4**. Rispetto a un tale consolidato assetto della giurisprudenza della Corte la ricorrente non ha offerto elementi per mutare lâ??indicato orientamento. Né valgono a tal fine il fatto che la legge impone la corresponsione allâ??agente per la riscossione delle spese sostenute per lâ??esazione infruttuosa dei crediti, né le difficoltà di fatto che la Cassa possa incontrare nellâ??esazione dei suoi crediti.

Infatti, le prime si giustificano, comunque, in funzione di una attività posta in essere nellâ??interesse dellâ??ente, mentre le seconde confermano, semmai, la validità del fine perseguito dalla legge di riforma, volta a escludere la riscossione a mezzo ruolo per crediti da considerarsi esistenti soltanto in apparenza e la loro indicazione contabile potrebbe falsare i risultati di bilancio dellâ??ente creditore, che per anni ha trascurato di attivarsi per richiedere informazioni e sollecitare gli adempimenti finalizzati alla riscossione, nonostante lâ??inottemperanza del concessionario o dellâ??agente agli obblighi di trasmissione dei risultati delle attività di esazione (v. Cass. 925/2024; 25136/2023; 25303/2023; 23651/2020; 11972/2020). Risultano così irrilevanti le considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito dellâ??ingiustificato beneficio dellâ??interpretazione resa dalla Corte a favore del concessionario della riscossione di non dover rispondere del suo operato, a prescindere da ogni riscontro di colpevolezza.

8. Con il settimo motivo Ã" denunciata, ai sensi dellâ??art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 528 e 529, L. 228/2012, 2 e 3 del D.M. del Ministero dellâ??Economia e delle Finanze 15.6.2015, 19 e 20 del D.Lgs. n. 119 del 1999, e dellâ??art. 2697, comma secondo, cod. civ.

La ricorrente lamenta che la Corte dâ?? Appello abbia rigettato la domanda della Cassa, basata sui ruoli emessi nel 1996, 1998 e nel 1999, a seguito dellâ?? entrata in vigore dellâ?? art. 1, commi 528 e 529, della L. 228/2012, che aveva disposto lâ?? annullamento di tutti i ruoli senza attribuire rilevanza al fatto che la normativa per i ruoli di importo superiore a Euro 2.000 differisce lâ?? effetto al completamento delle procedure esecutive.

La corte territoriale non ha applicato correttamente detta normativa, unitamente a quella attuativa di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 15.6.2015, che, per i ruoli le cui procedure di riscossione fossero ancora in corso, posponeva lâ??annullamento di essi e lâ??estinzione delle responsabilitĂ dellâ??agente della riscossione, allâ??esaurimento delle procedure e allâ??infruttuositĂ delle stesse, certificate da apposito elenco, mentre tali circostanze non erano state provate dalla societĂ di riscossione, onerata della prova ex art. 2697, comma secondo, cod. civ.

9. Con lâ??ottavo motivo si denuncia, ai sensi dellâ??art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dellâ??art. 345, comma terzo, cod. proc. civ.

La Corte dâ?? Appello erroneamente non ha dichiarato lâ?? inammissibilità dellâ?? elenco prodotto dal concessionario con lâ?? atto di gravame, contenente lâ?? indicazione dei ruoli che sarebbero stati annullati per effetto della L. 228/2012. Lâ?? onere di trasmissione di detto elenco, infatti, era già previsto dai commi 527 e 528 dellâ?? art. 1 della L. n. 228 del 2012 e, pertanto, questo lo si sarebbe dovuto produrre con le memorie istruttorie nel corso del giudizio di primo grado, con cui il concessionario aveva, per la prima volta, invocato lâ?? annullamento dei ruoli oggetto di controversia, come rilevato anche dal Tribunale. Lâ?? accertamento

dellâ??inammissibilità dellâ??elenco prodotto dalla Società di riscossione avrebbe condotto a escludere il discarico dei ruoli oggetto di controversia.

- **10**. I due motivi, in quanto afferenti al tema della prova da parte del concessionari degli obblighi di comunicazione in ordine allâ??esito delle procedure di riscossione già avviate, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
- **10.1**. Come correttamente rilevato dal P.M., la Corte dâ??Appello non â??ha dichiarato lâ??annullamento di tutti i ruoli per i quali aveva agito la Cassa Forenseâ?•, ma ha respinto la domanda di condanna svolta da questâ??ultima nei confronti del concessionario per il pagamento delle somme indicate nei ruoli sulla base delle disposizioni contenute nella L. 228/2012.

Va ribadito che per i ruoli relativi ai crediti di importo inferiore a Euro 2.000, di cui si fa menzione nellâ??articolazione del settimo motivo mediante il richiamo alla comparsa di costituzione in appello, vale il rilievo che lâ??annullamento del ruolo non comporta lâ??annullamento del credito, che ben potrà essere successivamente azionato dalla Cassa con gli strumenti di tutela ordinaria per lâ??attuazione in via coattiva valevoli per i soggetti privati (v. Cass. 12229/2019).

Ad ogni modo, come Ã" stato ripetutamente affermato da questa Corte, lâ??annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 costituisce, indipendentemente dallâ??importo degli stessi, un effetto legale, che non presuppone la dimostrazione dellâ??avvenuta trasmissione del relativo elenco allâ??ente creditore, e neppure dellâ??esaurimento delle attività di competenza, non sussistendo alcuna disposizione che lo preveda espressamente come condizione necessaria per il discarico dellâ??agente della riscossione, ma rilevando lo stesso esclusivamente ad altri effetti (v. Cass. 37514/2022; Cass. 24948/2023; Cass. 1107/2024).

In tal senso depongono chiaramente non solo lâ??esclusione dellâ??applicabilità degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 112/1999 e della possibilità di procedere a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile, che risulterebbe priva di senso qualora il discarico dellâ??agente continuasse ad essere subordinato alla dimostrazione del diligente espletamento dellâ??attività esecutiva e informativa posta a suo carico, ma anche la disciplina attuativa dettata dallo art. 2, comma secondo, del D.M. 15 giugno 2015, che anche per i crediti di importo superiore a Euro 2.000,00 prevede il â??discarico automaticoâ?• delle relative quote e lâ??eliminazione dalle scritture contabili dellâ??ente creditore (analogamente a quanto previsto dallâ??art. 1, comma secondo, per i crediti di importo inferiore), senza subordinare tale effetto alla trasmissione dellâ??elenco.

11. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto quanto al primo motivo, dichiarati inammissibili il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto, nonché rigettati il settimo e lâ??ottavo. La sentenza impugnata deve essere cassata, rinviando alla Corte dâ??Appello di Roma, anche per la

regolazione delle spese del giudizio di legittimitA.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili i motivi dal secondo al sesto e disattesi il settimo e lâ??ottavo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimitÃ, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione in data 17 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2025.

Campi meta



Massima: In materia di riscossione dei contributi previdenziali a mezzo ruolo, l'abrogazione del meccanismo del "non riscosso come riscosso" (art. 32, comma 3, D.P.R. n. 43/1988) ad opera del D.Lgs. n. 37/1999 non opera in senso retroattivo. Il diritto della Cassa Nazionale di Previdenza a ricevere dall'Agente della Riscossione l'importo anticipato si Ã" pertanto irrevocabilmente acquisito e consolidato per tutte le somme iscritte nei ruoli antecedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 37/1999 (26 febbraio 1999) per le quali la scadenza di versamento era già spirata. Tali diritti patrimoniali, relativi all'attività di funzione pubblica previdenziale, non sono suscettibili di essere pregiudicati dalla successiva normativa di annullamento e discarico dei ruoli (L. n. 228/2012), la quale, pur applicabile anche agli Enti di previdenza privatizzati che si avvalgono del ruolo, non può estinguere i crediti già maturati in base alla disciplina previgente.

Supporto Alla Lettura:

PREVIDENZA SOCIALE

La previdenza sociale contempla le diverse forme di tutela ed assistenza dei lavoratori che si traducono nellâ??erogazione di prestazioni di somme di denaro o altre utilitÃ, predisposte in relazione a situazioni di bisogno in cui i lavoratori stessi o i loro famigliari possono venire a trovarsi in seguito al verificarsi di determinati eventi riconducibili o meno allo svolgimento dellâ??attività lavorativa e finalizzate sostanzialmente a garantire la continuità del reddito. La determinazione dei casi e delle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, la contribuzione e le relative prestazioni sono disciplinate da una legislazione speciale. Il principale Ente nazionale gestore della previdenza sociale Ã" lâ??INPS. Per â??prestazioni previdenzialiâ?• si devono intendere non sono quelle strettamente di natura pensionistica, ma anche quelle dirette a rilevare la posizione contributiva sia da parte del lavoratore che da parte delle aziende. Vi rientrano anche quelle di natura assistenziale, aventi ad oggetto lâ??accertamento delle condizioni di invalidità civile, e quelle dirette alla liquidazione di prestazioni temporanee, quali la maternità e la disoccupazione.